

Regolamento per la presentazione di candidature a Presidente di Legacoop Piemonte

Art. 1 Avanti diritto di proposta

Possono presentare candidature alla carica di Presidente di Legacoop Piemonte:

- A) il Comitato di Presidenza di Legacoop Piemonte;
- B) almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo di Legacoop Piemonte;
- C) almeno 2 Associazioni settoriali di Legacoop Piemonte;
- D) almeno 50 cooperative aderenti a Legacoop e aventi sede legale nella regione Piemonte, non in condizione di scioglimento, tra cui siano comunque comprese cooperative di almeno 3 province e tre settori o Associazioni settoriali di Legacoop Piemonte o interregionali.
- E) almeno un quarto dei componenti dell'Assemblea formata dai delegati aventi diritto di partecipare all'ultimo Congresso tenutosi, qualora tale Assemblea sia prevista come organismo dallo Statuto di Legacoop Piemonte e a decorrere dalla sua effettiva costituzione.

Nell'ipotesi di proposta avanzata da cooperative o da Associazioni settoriali di Legacoop Piemonte la deliberazione deve essere adottata rispettivamente dai relativi organi direttivi e/o di rappresentanza (ad esempio: CdA, Amministratore unico, ecc).

Le cooperative proponenti devono essere in regola, pena nullità dell'atto, con i versamenti contributivi; devono inoltre essere indenni da gravi irregolarità, così come da autocertificazione delle stesse, e devono disporre di Attestazione rilasciata nel biennio di vigilanza in corso, o in quello precedente se per il biennio in corso non ancora eseguita.

Art. 2 Commissione: costituzione, composizione e compiti

Le candidature debbono essere presentate a una Commissione all'uopo costituita dal Consiglio Direttivo di Legacoop Piemonte.

Il Consiglio Direttivo di Legacoop Piemonte provvede alla costituzione della Commissione contestualmente alla convocazione del Congresso, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 3, e non oltre 20 giorni successivi alle dimissioni, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 4. La commissione è composta da non più di 7 membri nominati dal Consiglio Direttivo sentito il Comitato dei Garanti, tra persone scelte per esperienza, autonomia di giudizio, senso di appartenenza, anche tenuto conto delle varietà territoriali, sociali e imprenditoriali degli enti associati e nel rispetto della rappresentanza per genere.

Compito della Commissione, che dura in carica sino alla avvenuta elezione del nuovo Presidente, è quello di verificare la regolarità delle proposte, garantire la pubblicità delle stesse, nonché organizzare, nel caso di più candidature, le eventuali consultazioni, loro impostazione e rilevazione.

A tal fine la Commissione sottopone al Consiglio Direttivo, che le discute e le approva, le linee guida e i criteri fondamentali a cui intende ispirare il proprio lavoro e la propria attività.

Art. 3 Procedimento per decadenza a fine mandato

Al termine del procedimento, in presenza di una sola candidatura, la Commissione presenterà al Consiglio Direttivo eletto dal Congresso la proposta affinché sia valutata e votata.

Nell'ipotesi di più candidature, la Commissione, di norma, procederà alla consultazione dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo eletto dal Congresso affinché esprimano la propria preferenza. La Commissione, fatta salva la disponibilità dei candidati, presenterà al Consiglio Direttivo eletto dal Congresso le due candidature che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

Resta fermo il diritto dei componenti del nuovo Direttivo eletto dal Congresso di avanzare, con il quorum di cui all'art. 1, candidature diverse, che saranno eventualmente sottoposte alla consultazione secondo i criteri di cui sopra.

Art. 4 Procedimento per dimissioni in corso di mandato

Nel caso di dimissioni in corso di mandato, la Commissione di cui all'art. 2 informerà le strutture associative e gli enti aderenti dell'avvio del procedimento, fissando un termine per la presentazione delle candidature, secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 5 Norma finale

L'organismo più ristretto (attualmente denominato Comitato di Presidenza) eletto dall'organismo più ampio eletto dal Congresso (attualmente denominato Consiglio Direttivo) provvederà con propria delibera ad aggiornare il presente regolamento limitatamente alla denominazione degli organismi statutariamente previsti qualora tale denominazione risulti variata in seguito all'adozione di un nuovo statuto formulato dal Congresso.

Approvato dal Consiglio Direttivo di Legacoop Piemonte del 14/04/2010